Verbale di assemblea degli associati

Associazione Culturale Arteverso Aps

In data 09.02.2023, alle ore 18:00, si è riunita in l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Arteverso, previamente convocata dalla Presidente con comunicazione del 26.01.2023 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Rinnovo del consiglio direttivo;
2) Variazione sede legale dell'associazione e istituzione sede operativa;
3) Approvazione del nuovo statuto;
4) Varie ed eventuali.

Sono **presenti** in sede di assemblea Elisabetta Cucurachi e Maria Rosaria Cucurachi e in collegamento da remoto i seguenti associati: Maria Valeria Giannone, Giulio Avanzini, Luca Caiaffa.

Assume la **presidenza** Elisabetta Cucurachi la quale chiama a svolgere le funzioni di **segretaria** Maria Rosaria Cucurachi.
La Presidente, accertata la **regolarità** della convocazione e il raggiungimento del numero legale atto a deliberare a norma delle disposizioni statutarie, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla **trattazione** degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al punto 1) dell'ordine del giorno si prende atto delle dimissioni della Vice Presidente Onelia Greco e si procede alla nomina del nuovo Organo di Amministrazione.
All'unanimità dei presenti si vota la seguente composizione del Consiglio Direttivo:
Elisabetta Cucurachi, Presidente
Maria Valeria Giannone, Vice Presidente, nata a Lecce l'8 maggio 1968, residente in Lecce alla Via Michele Saponaro, 15 e domiciliata in Torino alla Via Ettore Perrone, 14, CF GNNMVL68E48E506M
Maria Rosaria Cucurachi, Segretaria e Tesoriera;
Giulio Avanzini, Consigliere;
Luca Caiaffa, Consigliere, nato a Lecce il 18 maggio 1970, residente in Nardò (Le) alla Via Marsala,5, CF CFFLCU70E18E506H

Si dispone anche che la Presidente, la Vice Presidente e la Segretaria Tesoriera abbiano poteri di firma e di compiere disgiuntamente atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sui c/c in essere e su quelli futuri intestati all'Associazione Arteverso Aps, che si rendesse necessario accendere presso istituti di credito.

In merito al punto 2) l'assemblea definisce di aprire una sede operativa a Torino c/o il domicilio del vice presidente e che la sede legale e la sede operativa dell'associazione, in Lecce, corrispondano all'indirizzo di residenza della Presidente nominato, mentre la sede operativa in Torino corrisponda al domicilio della Vice Presidente, attualmente in Via Ettore Perrone, 14 10122 Torino c/o Maria Valeria Giannone.

In merito al punto 3) all'ordine del giorno si approva il nuovo Statuto con le modifiche di cui sopra e con arricchimento delle finalità dell'Associazione inserendo anche scopi relativi al Terzo Settore e di conseguenza aggiungendo ad Arteverso la denominazione Aps (Associazione di Promozione Sociale).
L'assemblea dà mandato al Presidente per la presentazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Registro di Lecce e per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore).

Alle ore 19:00 la Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, non essendovi null'altro da deliberare, dichiara **chiusa** la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
Lecce, 09.02.2023

La Segretaria
Maria Rosaria Cucurachi

La Presidente
Elisabetta Cucurachi

Associazione Culturale Arteverso Aps

STATUTO

Art. 1 – È costituita, nel numero dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Lecce presso la residenza del Presidente in carica, quale ente del terzo settore, l'Associazione culturale e di promozione sociale "**Arteverso Aps**", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo; il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Con l'approvazione del presente Statuto si delibera la costituzione di una sede operativa in Torino, presso il domicilio del vice Presidente in carica; con successive delibere di Consiglio Direttivo potranno essere costituite ulteriori sedi operative dell'Associazione.

Art. 2 – L'associazione culturale "**Arteverso – APS**", in seguito per brevità "Associazione", è senza scopo di lucro, libera, democratica, egualitaria, apartitica e apolitica e costituita per perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3 – L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4 – L'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi sociali potrà collaborare con altre associazioni aventi scopi statutari compatibili con quelli elencati al precedente articolo 3 e a eventi e iniziative culturali di varia natura, ove promossi e organizzati da altre associazioni e/o soggetti del terzo settore o da enti ed organismi pubblici.

L'Associazione potrà associarsi ad altri enti, federazioni, consorzi e associazioni a carattere locale, regionale e nazionale, mantenendo la propria autonomia; potrà inoltre sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per offrire opportunità e facilitazioni di varia natura ai suoi associati.

Art. 5 – Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli enti associati o di volontari non iscritti dedicati a specifici progetti. Per l'organizzazione di specifiche attività l'Associazione può sottoscrivere contratti di collaborazione occasionale o conferire incarichi di lavoro libero professionale con artisti, accademici, scrittori, esperti o altro personale specializzato esterno all'Associazione.

Art. 6 – Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale se secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti definiti con appositi decreti ministeriali per gli enti del terzo settore.

Art. 7 – Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che condividono gli scopi statutari e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Il numero dei soci persone fisiche è illimitato. Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi dell'Associazione a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Art. 8 – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

La domanda di associazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 – Il rigetto della domanda di iscrizione all'Associazione deve essere comunicato per iscritto all'interessato

specificandone i motivi entro 60 giorni dalla domanda di adesione; in caso di non ammissione l'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto della sua domanda, ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea dei soci che deciderà sullo stesso nel corso della sua prima riunione.

Art. 10 –Tutti i soci hanno diritto a essere informati e a partecipare alla vita dell'Associazione, e a tutte le sue attività e iniziative dalla stessa promosse.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle decisioni assunte dai suoi Organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie, oltre che a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri associati che con terzi. Tutti i soci hanno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli Organi Sociali.

Tutti i soci potranno essere eletti alle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi sociali dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci.

Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività associative se debitamente documentate.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni dalla stessa.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili; la quota associativa e ogni altra somma per l'autofinanziamento delle attività istituzionali versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile, salvo che non abbiano natura di prestiti e anticipazioni a copertura di spese necessarie alla realizzazione delle attività associative.

L'Associazione potrà adottare un regolamento interno per la disciplina delle modalità associative, per l'esercizio del diritto di voto anche con modalità telematiche e delle modalità di comunicazione tra i soci e gli organi sociali.

Art. 11 – La qualifica di socio si perde per:

a) Morte;
b) Mancato rinnovo dell'adesione;
c) Mancato versamento delle quota associativa;
d) Dimissioni;
e) Espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno a essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli associati e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di espulsione di cui alla lettera e) il socio espulso, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di espulsione, può ricorrere dinnanzi all'Assemblea ordinaria dei soci che deciderà sul ricorso a maggioranza e in via definitiva entro e non oltre 60 giorni dal deposito dello stesso.

L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e ai contributi versati.

Art. 12 – Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile

verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Art. 13 – Possono essere riconosciuti come sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno all'Associazione un loro contributo economico libero e volontario.
Art. 14 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
Art. 15 – Sono organi dell'associazione:

a) L'Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L'Organo di controllo, laddove eletto;
d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.
Art. 16 – L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci regolarmente iscritti, compresi i soci sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea sulla sospensione o sull'esclusione.
L'Assemblea può prendere ogni decisione necessaria per il corretto funzionamento della vita associativa e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
Art. 17 – L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto o del bilancio d'esercizio, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati; in tale ultimo caso, se gli amministratori non provvedono alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta questa potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede legale dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata, con un preavviso di almeno 10 giorni, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta trasmessa con lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano, debitamente controfirmata per ricevuta, ovvero a mezzo sms o per e-mail al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio all'atto dell'iscrizione o in altro successivo momento, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
L'atto di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'indicazione della data della seconda convocazione dell'assemblea, ove la prima vada deserta. Tra la data della prima convocazione e quella della seconda deve intercorrere un intervallo non inferiore alle 24 ore.
Art. 18 – L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e approva il rendiconto finanziario o bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo, nonché il bilancio sociale se obbligatorio per legge; adotta i regolamenti interni; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo nonché attende ai seguenti compiti:

- Definisce il programma generale annuale di attività;
- Procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi b), c) ed e) di cui al precedente art. 11;
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 – L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
I soci potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci; ogni socio non può detenere più di tre deleghe di voto.
Le deleghe non possono essere rilasciate a consiglieri e componenti dell'Organo di controllo.
Art. 20 – Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Art. 21 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da

3 Consiglieri, uno dei quali con funzioni di Segretario e Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere diminuito fino a tre o aumentato fino a nove componenti, purché sempre in numero dispari; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione provvedono all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Art. 22 – La nomina a componente del Consiglio Direttivo non dà, di norma, diritto ad alcun compenso fatto salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività associative, debitamente documentate.
Art. 23 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. La convocazione è trasmessa a mezzo avviso affisso nella sede sociale oppure a mezzo e-mail con un preavviso di almeno 5 giorni. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le via telefonica con sole 24 ore di preavviso.
Il Consiglio si ritiene validamente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio può convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritiene opportuno. Per la promozione e la diffusione della conoscenza delle attività associative il Consiglio potrà invitare all'assemblea dei soci anche non soci, ma solo con funzioni consultive e senza diritto di voto.
Art. 24 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione e del programma di attività deliberato dall'assemblea che non sia riservato, per legge o per statuto, alla competenza dell'Assemblea dei soci; elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo nello specifico:

- Redige, sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, i programmi di attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- Predispone il rendiconto finanziario o bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo dell'Associazione, nonché il bilancio sociale se obbligatorio per legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- Esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- Delibera circa la quota sociale;
- Rappresenta le istanze dei soci;
- Vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci, nonché la sospensione o l'espulsione dei soci;
- Decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
- Propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- Delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private.
- Delibera sulle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale che possono essere svolte dall'associazione.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente; esse sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia per 10 giorni nei locali dell'Associazione o inviate per e-mail o altre modalità agli associati.
Art. 25 – In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Art. 26 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. A lui/lei spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi ne risponde.
Art. 27 – Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base

delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Presidente può conferire al Tesoriere il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari; ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dallo stesso organo direttivo.

Art. 28 – Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29 – Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017 l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile; se l'Organo di controllo è collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli organi di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

o *L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.*

L'Assemblea dei soci può inoltre eleggere un Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30 – Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono le ipotesi previste dall'art. 31 D.lgs. n. 117/2017 l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei suoi componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31 – L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico-gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il rendiconto economico-gestionale dell'Associazione deve riportare separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente svolta accanto alle attività istituzionali.

Quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci il rendiconto finanziario o bilancio d'esercizio e, se obbligatorio, il bilancio sociale, è depositato presso la sede sociale per essere liberamente consultato dagli associati.

Art. 32 – Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) Quote associative;
b) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
c) Donazioni e lasciti testamentari;
d) Rimborsi derivanti da convenzioni;
e) Rendite patrimoniali;
f) Attività di raccolta fondi;
g) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in accordo con le finalità statuarie dell'organizzazione.

Art. 33 – Il patrimonio sociale è costituito da:

a) Beni immobili e mobili;
b) Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) Donazioni, lasciti o successioni;
d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili né rimborsabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 – L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) Libro degli associati;
b) Registro dei volontari;
c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36 – Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso i professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 37 – Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.lgs. n. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 38 – Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; in tal caso sarà nominato un liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, salva specifica destinazione imposta dalla legge, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, e previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, dovrà essere interamente devoluto ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio regionale la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci; non potranno, però, essere ridotti gli scopi dell'Associazione, e in ogni caso i nuovi obiettivi dovranno essere affini a quelli già previsti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e del D.lgs. n. 117/2017, nonché le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.

Lecce, 09.02.2023

Maria Rosaria Quarta

Elisabetta Quarta

10 FEB. 2023

Registrato all'Ufficio territoriale di Lecce

al n° 253 serie 3 versat

€ 516,46

in Mod. F23 del

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Antonio Quarta*
*firma su delega del Direttore Provinci